



# DELIBERA N. 397

30 luglio 2024

## Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presentata da laBconsulenze S.r.l. - Gara a procedura aperta per l'affidamento della fase esecutiva con patrocinio legale relativa alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune di Chiavari - CIG: B1B9B751A9 - Importo a base di gara: € 960.000,00 - SA: Centrale unica di committenza di Chiavari-Leivi

**UPREC-PRE-0190-2024-S-PREC - FASC. 3144/2024**

## Riferimenti normativi

*Artt. 10 e 100 d.lgs. n. 36/2023*

*Art. 53 d.lgs. n. 446/1997*

*Art. 1, comma 805, l. 160/2019*

*d.m. 13.04.2022 n. 101*

## Parole chiave

Appalto servizi - Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali locali – attività di supporto - patrocinio legale – requisito di idoneità professionale - Iscrizione albo degli avvocati – Iscrizione albo per accertamento e riscossione entrate degli enti locali

## Massima

**Appalto pubblico – servizi –attività di supporto alla riscossione - scelta del contraente – requisiti – requisiti di idoneità professionale – iscrizione albo per accertamento e riscossione entrate degli enti locali – necessaria**

Quando l'Amministrazione intende affidare sia il servizio di supporto alla riscossione coattiva amministrativa, sia il servizio di recupero giudiziale dei crediti, caratterizzati da una diversità di requisiti



occorrenti per svolgere le due attività – iscrizione sezione speciale albo riscossori enti locali e iscrizione albo avvocati – i requisiti di idoneità professionale devono fare riferimento a tutti i servizi oggetto di affidamento. In tal caso, non è conforme alla normativa di settore la disposizione della *lex specialis* che prevede quale requisito di partecipazione di ordine speciale, d'idoneità professionale, unicamente l'iscrizione all'albo degli avvocati, omettendo di prevedere l'iscrizione nella sezione separata dell'Albo di cui all'art. 53 d.lgs. 446/1997, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, ai sensi dell'art. 1, co. 805, l. 160/2019

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 30 luglio 2024

## DELIBERA

VISTA l'istanza singola presentata dalla società laBconsulenze S.r.l., acquisita al prot. gen. ANAC n. 71177 del 21.06.2024, con cui la medesima contesta la procedura di gara in oggetto e il requisito di partecipazione di ordine speciale, d'idoneità professionale, previsto a pena di esclusione dal punto 6.1 del disciplinare di gara, che richiede ai fini della partecipazione «l'iscrizione all'Albo degli Avvocati come regolamentato dalla L. 31/12/2012 n. 247 sull'ordinamento della Professione Forense ed esercizio effettivo della professione legale da almeno 5 (cinque) anni» perché così esclude i soggetti abilitati ed iscritti allo specifico Albo dei Concessionari alla riscossione, di cui all'art. 53, co. 1, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, mentre l'attività oggetto dell'appalto è attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate dell'Ente locale, come tale riservata ai soggetti iscritti a detto Albo; da ciò ne consegue che l'istante non possa partecipare alla procedura sebbene iscritto al n. 191 dell'albo e sia in possesso dei requisiti e delle competenze necessari per partecipare alla procedura. Il requisito richiesto appare, pertanto, "illegittimo", oltre che "discriminatorio" per l'istante e per gli operatori iscritti all'albo ex d.lgs. 446/1997;

VISTA la memoria allegata all'istanza in cui si illustrano i motivi della contestazione degli atti di gara, sia per violazione di legge, ossia per omessa applicazione del combinato disposto dell'art. 1, co. 805, l. 160/2019 e dell'art. 53, d.lgs. n. 446/1997, che riserva le attività di supporto alla riscossione ai concessionari iscritti ad apposito Albo; sia per eccesso di potere, ossia per erronea previsione dei requisiti partecipativi e limitazione alla partecipazione alla gara, e che per l'effetto l'affidamento doveva essere riservato ai soli iscritti all'albo ex art. 53 D.lgs. 446/1997 oppure doveva essere consentita la loro partecipazione, chiedendo i requisiti professionali per gli avvocati iscritti all'Albo solo per lo svolgimento del "patrocinio legale", attività secondaria e/o sussidiaria della prima, ai sensi del d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che l'istante sottopone all'Autorità i seguenti quesiti: 1) Se è vero che il requisito previsto ed indicato al punto 6.1 del Disciplinare di Gara è da ritenersi illegittimo in quanto l'attività di supporto alla riscossione è attività riservata, ai sensi dell'art. 1, co. 805, l. n. 160/2019, ai soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e che risultano essere iscritti obbligatoriamente all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997; 2) Se è vero che i servizi di supporto alla riscossione delle entrate degli enti locali non possono essere affidati a soggetti iscritti all'albo degli avvocati; 3) Se è vero che il requisito previsto ed indicato al Punto 6.1 del Disciplinare "Requisito di idoneità Professionale" è da ritenersi comunque limitativo dei concorrenti alla partecipazione alla gara in quanto i servizi di supporto alla riscossione delle



entrate degli enti locali non possono essere affidati a soggetti iscritti all'albo degli avvocati e non anche all'apposito all'albo previsto dal Dlgs 446/1997;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 03.07.2024;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

VISTA, in particolare, la memoria della SA, in cui rappresenta che l'attività di recupero dei crediti tributari e patrimoniali è gestita direttamente dalla SA mentre con la gara in esame «si limita a cercare uno o più legali che si occupino di fare i soli atti di esecuzione forzata volti al recupero» dei crediti indicati. Il legale dovrà «svolgere attività di esame insieme all'Ufficio tributi del Comune delle posizioni fiscali e della legittimità degli atti esecutivi del Comune (perché è evidente che solo un atto giuridicamente non censurabile potrà essere portato ad esecuzione)»; a parere della SA tale attività di verifica è di competenza «ed anzi esclusivamente riservata agli Avvocati (gli unici abilitati ex lege a dare consulenza legale ex comma 6 dell'art. 2 della legge 247/12 di riforma dell'ordinamento forense)». Dopo tale attività, sarà l'Ufficio della SA che deciderà, caso per caso, se procedere ad esecuzione forzata esattoriale, ossia diretta amministrativa ai sensi del DPR 602/73, tramite il proprio funzionario per la riscossione, oppure se procedere all'esecuzione forzata tramite l'Avvocato individuato con la gara. La SA afferma che «la consulenza e l'esame congiunto della situazione specifica tra Ufficio e Avvocato è indispensabile. Se il recupero è facile e probabile non si ricorrerà neppure all'azione legale patrocinata dall'Avvocato», procedendo con l'esecuzione amministrativa; «dove non vi è alcuna possibilità di recuperare il credito perché il soggetto passivo non è a tutta evidenza eseguibile in alcun modo, tale circostanza potrà essere verificata in maniera autorevole proprio con l'ausilio dell'Avvocato che rilascerà una dichiarazione in tal senso in modo da poter procedere, con le giuste cautele, alla cancellazione contabile da parte del Comune della partita attiva secondo le regole di contabilità pubblica»;

RILEVATO, altresì, che la SA rappresenta che dall'esame della normativa di legge (commi 805 e ss. dell'art. 1 della Legge 160/19 e DM 101/2022) non si evince quali siano le attività propedeutiche alla riscossione, ossia le attività di supporto alla riscossione riservate ai soggetti che, a norma dell'art. 53 d.lgs. 446/97, «svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate»; ha ritenuto, pertanto, che le società che svolgono solo attività propedeutica alla riscossione, senza essere affidatarie della concessione di riscossione possono svolgere - a differenza delle attività di riscossione consistenti nella redazione, emissione e notifica di atti a nome del Concessionario, che può difenderli in giudizio con le stesse modalità dell'Ente, direttamente tramite il responsabile della riscossione, o giudizialmente nominando avvocati per il recupero dei titoli esecutivi emessi - a titolo esemplificativo, solo le attività di: «verifica, esame e incrocio banche dati [...]; ricerca delle pec anche mediante GED; attività di front office e back office; attività di verifica dei dati anche attraverso questionari predisposti dal Comune; attività di ricongiungimento dei pagamenti in tutte le fasi della riscossione; attività materiali (stampa, imbustamento, e postalizzazione)», attività che non sono richieste nella gara in esame e che la SA svolgerà tramite personale proprio. Saranno, invece, riservate all'Avvocato «tutte le attività giudiziali dell'esecuzione (che non può prescindere dalla verifica della corretta formazione del titolo esecutivo) e difesa in giudizio dell'Ente; tutte le attività di consulenza anche sulla redazione del testo degli atti amministrativi», attività che sarebbero tutelate dal Codice penale e il cui «esercizio, in mancanza di requisito di iscrizione all'Albo, comporta il reato di esercizio abusivo della professione». La SA ritiene, dunque, che riservando la partecipazione ai soli iscritti all'Albo degli avvocati, non solo non ha commesso nessun arbitrio ma «non avrebbe legittimamente potuto percorrere altra strada». La SA contesta, dunque, quanto rappresentato dall'istante e chiede la conferma della legittimità della procedura,



rappresentando, altresì, che essendo il servizio prossimo alla scadenza «non è opportuno né legittimo alcun ritardo nei conseguenti atti [...] che saranno pertanto regolarmente adottati per non addivenire ad una sospensione dell'attività di riscossione e successiva esecuzione forzata»;

CONSIDERATO che la questione controversa sottoposta all'esame dell'Autorità verte sull'illegittimità dei requisiti di partecipazione previsti nella gara in esame, per l'omessa richiesta del necessario requisito di abilitazione all'esercizio delle funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e la richiesta del requisito a pena di esclusione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, che ha determinato l'impossibilità per l'istante di parteciparvi;

VISTO l'art. 10, co. 3, d.lgs. 36/2023, il quale prevede che «Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese»;

VISTO l'art. 100, commi 1, 2, 3, 12, d.lgs. 36/2023, secondo cui «1. Sono requisiti di ordine speciale: a) l'idoneità professionale [...] 2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione [...] presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto [...] 12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo»;

VISTO l'art. 53, co. 1, d.lgs. n. 446/1997, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'«Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali» ossia «l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni»;

VISTO l'art. 1, comma 805, l. 160/2019, che nel demandare la disciplina dei criteri d'iscrizione a un decreto ministeriale, sancisce l'«iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate»;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo dell'art. 1, co. 805, l. 160/2019, n. 101 del 13.04.2022 (Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate». Il decreto ha abrogato i previgenti Regolamenti adottati con DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 89/2020 e n. 189/2020 (che disciplinavano, rispettivamente, la Commissione e l'Albo per le sole attività di riscossione coattiva delle entrate locali), ritenuti applicabili anche a tali attività in via provvisoria, nelle more dell'adozione del Regolamento, dal MEF (Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale - Risoluzioni n. 4/DF del 13.04.2021, n. 9/DF del 26.10.2021, censurate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3902/2021);



RILEVATO che in base alla descritta normativa e al relativo Regolamento attuativo, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto, propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, è obbligatoria l'iscrizione alla sezione separata dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, che costituisce, pertanto, requisito necessario, a pena di esclusione, per la partecipazione alle procedure di gara aventi a oggetto tali attività, anche ove queste non costituiscano l'oggetto esclusivo dell'appalto;

CONSIDERATO che il bando di gara contiene una breve descrizione dell'oggetto dell'affidamento come segue «L'appalto ha come oggetto l'affidamento della fase esecutiva con patrocinio legale relativa alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Chiavari. La regolamentazione della procedura è contenuta nel Disciplinare di gara» (Sez. II.1.4);

CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevede, all'art. 3, che «L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio inerente alla fase esecutiva con patrocinio legale relativa alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Chiavari (come meglio illustrata all'art. 1 del Capitolato prestazionale d'appalto)» e all'art. 6.1 (requisiti d'idoneità professionale) che «Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesta l'iscrizione all'Albo degli Avvocati come regolamentato dalla L. 31/12/2012 n. 247 sull'ordinamento della Professione Forense ed esercizio effettivo della professione legale da almeno 5 (cinque) anni»;

CONSIDERATO che il Capitolato prestazionale prevede:

- all'art. 1, che «L'affidamento ha per oggetto il servizio [...] della fase esecutiva con patrocinio legale relativa alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Chiavari [...]. La riscossione coattiva è articolata sia attraverso l'istituto dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910 sia avvalendosi di quanto disposto dalla legge 160 del 27 dicembre 2019 [...] (art.1, commi da 784 a 815) e s.m.i. L'aggiudicatario del servizio procederà alla disamina di ogni titolo esecutivo e di ogni relata di notifica [...] Una volta eseguite le attività sopra indicate, a seguito di valutazioni assunte congiuntamente, tramite l'esame delle banche dati, l'aggiudicatario provvederà all'espletamento del procedimento di esecuzione coattiva sino al suo compimento nei successivi trenta giorni»;
- all'art.3 (Modalità di esecuzione dell'affidamento) che «L'affidatario svolgerà la prestazione oggetto del presente capitolato o personalmente [...] o potrà avvalersi di sostituti e/o ausiliari sotto la propria responsabilità. Per lo svolgimento dell'incarico devono essere assicurate per tutto il periodo di svolgimento dello stesso: a. Presenza presso l'Ente per almeno tre volte al mese al fine di confrontarsi con l'ufficio sullo stato di avanzamento dei lavori; b. Disponibilità, in termini di reperibilità telefonica, negli orari di servizio dell'Ufficio Tributi. L'affidatario si impegna a procedere al recupero delle pendenze al fine di evitare termini prescrizionali a danno del Comune»;
- all'art. 4 (Esecuzione coattiva) che «Trascorsi 80 (ottanta) giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale o dell'accertamento esecutivo di cui alla Legge n. 160/2019 senza che sia effettuato il relativo pagamento, l'affidatario [...] in accordo con gli uffici preposti dell'Ente, promuove, a carico dello stesso, le più opportune azioni esecutive e/o cautelari vantaggiose in termini di efficienza e/o efficacia»;
- nell'art. 7 (difesa dell'ente in giudizio) «Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una ingiunzione fiscale o, successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento, avverso gli atti esecutivi o all'esecuzione, il Comune si costituirà in giudizio avvalendosi del patrocinio del legale/studio legale, conferendogli idoneo ed ampio mandato. Il Legale patrocinerà il Comune in ogni grado e stato compresi appelli, riassunzioni ed eventuali procedure esecutive anticipando le spese non



imponibili ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972. Nell'ipotesi di contenzioso dinanzi alle Commissioni di Giustizia Tributaria aventi ad oggetto ingiunzioni fiscali o altri atti impugnati innanzi alle predette Commissioni, il Legale assisterà l'Ente in ogni fase e grado anticipando le spese non imponibili ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972»;

RILEVATO, conseguentemente, che a differenza di quanto sostenuto dalla SA nella propria memoria, l'oggetto dell'appalto in esame consiste non solo nell'attività di patrocinio legale dinanzi all'Autorità giudiziaria, riservata ex lege agli avvocati iscritti al relativo albo, ma anche nelle attività di supporto e propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali - che sono quelle descritte negli atti di gara e non solo quelle elencate a titolo esemplificativo dalla SA nella propria memoria - riservate ex lege, a far data dal 2020, agli iscritti alla sezione separata dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, che è obbligo pienamente operativo dal 2022, con l'entrata in vigore dell'illustrato Regolamento attuativo;

VISTI i pareri di precontenzioso dell'Autorità (da ultimo, delibera n. 448 del 28.09.2022, delibera n. 149 del 30.03.2022; delibera n. 737 del 10.11.2021), con cui è stato ribadito l'orientamento sull'argomento, rinvenibile nei pareri di precontenzioso delibere n. 740/2021, n. 500/2021 e n. 514/2020, con le quali è stato stabilito «che l'art. 1, comma 805, della legge finanziaria per l'anno 2000 ha previsto l'iscrizione obbligatoria in una sezione separata dell'Albo di cui all'art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 446/1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società partecipate» ed è stato precisato che «Qualora l'Amministrazione intenda affidare sia il servizio di riscossione coattiva sia il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti, i requisiti di idoneità professionale devono fare riferimento a tutti i servizi oggetto di affidamento» (parere di precontenzioso, delibera n. 448 del 28.09.2022);

RILEVATO che l'Autorità ha previsto che anche in assenza del Regolamento attuativo dell'art.1, co. 805, l. 160/2019, «L'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi dell'art. 1 commi 805 - 808 della L. 160/2019, conformemente alle indicazioni operative fornite dal competente Ministero, ancorché attraverso una modalità provvisoria, deve ritenersi un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario ed obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate» (parere di precontenzioso, delibera n. 149 del 30.03.2022) e che «La normativa vigente in materia di attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ha esteso l'obbligo dell'iscrizione in una sezione separata dell'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/97 anche agli operatori economici che svolgono esclusivamente le funzioni di supporto a tali attività (art. 1, comma 805 della legge n. 160/2019), con la conseguenza che la suddetta iscrizione è divenuta un requisito professionale indispensabile per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi in questione» (parere di precontenzioso, delibera n. 737 del 10.11.2021);

RILEVATO che non sussistono motivi per discostarsi dall'illustrato orientamento dell'Autorità, tenuto conto altresì che nessuna modifica è intervenuta medio tempore a modificare la disciplina normativa descritta;

RILEVATO che nonostante l'ampia discrezionalità di cui la SA dispone nella redazione degli atti di gara e la legittimità dell'introduzione di disposizioni limitative della platea dei concorrenti, tale potere incontra un limite nella necessità che tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, che è correttamente esercitata prevedendo requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo



perseguito, e risponde, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto (cfr., in tal senso, da ultimo, pareri di precontenzioso, Delibera n. 225 dell'8 maggio 2024; Delibera n. 236 del 15 maggio 2024);

VISTE le pronunce richiamate dall'istante e trasmesse dalla SA, in particolare, la sentenza del TAR Liguria, Genova, sez. I, del 15 novembre 2023, n. 935, relativa a una procedura di gara per l'affidamento dei servizi legali di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie, su cui si deduce l'illegittimità della clausola che ammette a partecipare alla procedura gli iscritti all'albo degli avvocati (e nessun altro); il caso appare, dunque, analogo a quello in esame, nonostante il diverso avviso della SA. In tale sentenza si afferma che «Da un lato, infatti, sebbene il Comune, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, abbia stabilito di mantenere la gestione diretta dell'attività di riscossione (non affidandola ad un concessionario) e di limitarsi ad affidare a terzi il servizio di supporto alla stessa, anche l'attività di supporto alla riscossione è attività riservata, come desumibile dall'art. 1, co. 805 della L. n. 160 del 2019 che prevede, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, l'iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446 del 1997. Ciò in continuità con il già richiamato precedente di questa Sezione (ordinanza n. 79 del 9 maggio 2023). Dall'altro, il riferimento (contenuto nel menzionato art. 1, co. 805) alle "entrate" quale oggetto dell'attività di riscossione cui è propedeutica l'attività di supporto di cui si discute è evidentemente riferito (come si desume dalle norme in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio degli enti locali e, in particolare, per quanto qui rileva, dall'allegato 13/2 al .Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) a tutte le entrate di natura autoritativa degli enti locali, ossia non soltanto alle entrate correnti di natura tributaria (di cui al Titolo I dell'entrata), ma altresì alle entrate extratributarie che possono essere oggetto di attività di riscossione, quali (per quanto rileva in questa sede) le entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative (che confluiscono nel Titolo III dell'entrata). In sintesi, dunque, né la natura di supporto (alla riscossione) dell'attività oggetto del servizio de quo, né l'oggetto (sanzioni amministrative pecuniarie) della riscossione cui l'attività in parola è propedeutica escludono che detta attività rientri nella riserva sopra descritta. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, limitatamente alle attività descritte dal capitolato che non rientrano in quelle riservate agli avvocati»;

RITENUTO che l'Amministrazione intende affidare sia il servizio di supporto alla riscossione coattiva amministrativa, sia il servizio di recupero giudiziale dei crediti, caratterizzati da una diversità di requisiti occorrenti per svolgere le due attività - iscrizione sezione speciale albo riscossori enti locali e iscrizione albo avvocati - e pertanto i requisiti di idoneità professionale avrebbero dovuto fare riferimento a tutti i servizi oggetto di affidamento;

RILEVATO, conseguentemente - a fronte dell'attività descritta dal Capitolato, che comprende anche attività di tipo amministrativo seppur di supporto all'Ente (anche il bando indica espressamente il CPV 79940000-5, che fa riferimento al servizio di organismi di riscossione)- che la previsione della *lex specialis* della sola iscrizione all'albo degli avvocati non sia conforme alla normativa di riferimento nella misura in cui non è richiesta, altresì, l'iscrizione all'albo di cui art. 53 d.lgs. 446/1997, per lo svolgimento delle attività di supporto amministrativo all'Ente;

Il Consiglio

ritiene, sulla base di tutte le motivazioni che precedono e limitatamente alle questioni esaminate, che il requisito di partecipazione di ordine speciale, d'idoneità professionale, previsto a pena di esclusione dal



punto 6.1 del disciplinare di gara non sia conforme al combinato disposto degli artt. 53 d.lgs. n. 446/1997 e 1, comma 805, l. 160/2019, per le ragioni sopra illustrate, nonché alle disposizioni di cui all'artt. 10 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 sotto il profilo della mancanza di proporzionalità e congruità del requisito rispetto all'oggetto dell'appalto;

la stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad annullare la procedura di gara bandita e a ripubblicare il bando, modificando il requisito di idoneità professionale di cui al citato punto 6.1, in modo da richiedere l'iscrizione nella sezione separata dell'Albo di cui all'art. 53 d.lgs. 446/1997 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto, propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate oltre all'iscrizione all'albo degli avvocati per lo svolgimento delle attività eminentemente di assistenza legale quale la difesa dell'ente in giudizio. La Stazione appaltante, fine di garantire la massima partecipazione, dovrà consentire anche la presentazione di offerte da parte di RTI, valutando anche la possibilità di dividere la gara per lotti in base ai servizi richiesti.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1 del Codice, qualora la Stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere dovrà comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che potrà proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente